



ORIGINALE

DELIBERAZIONE N.22

COMUNE DI CIVIDATE CAMUNO
PROVINCIA DI BRESCIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Determinazione aliquote IMU anno 2014.

L'anno **duemilaquattordici** addì **nove** del mese di **settembre** alle ore **20.00** nella sala delle Adunanze. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente Legge Comunale e Provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali. All'appello risultano:

	Presente	Assente
BALLARDINI CIRILLO	P	
DAMIOLI ALDO	P	
BONETTI PIERVALENTINO	P	
DAMIOLA MARCO	P	
DAMIOLI CATERINA	P	
COMINOTTI SIMONE	P	
GOSIO CRISTINA	P	
MENOLFI PIER DAVIDE	P	
DAMIOLA CESARE	P	
GELFI FABIO	P	
TROLETTI PAOLO	P	
Totale	11	

Assiste l'adunanza l'infrascritto **Segretario Comunale Dott. Paolo Scelli** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il **Dott. Cirillo Ballardini**, nella sua qualità di **Sindaco**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Determinazione aliquote IMU anno 2014.

IL VICE SINDACO illustra l'argomento informando i Consiglieri che in materia di aliquote IMU l'Amministrazione in carica intende confermare le aliquote in vigore nell'anno 2013 ovvero l'aliquota di base per le seconde case ed aree fabbricabili pari allo 0,76%, l'aliquota per l'abitazione principale valevole per le categorie A1, A8 e A9 pari allo 0,55%, l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D" pari allo 0,86%, mentre per i fabbricati rurali ad uso strumentale viene riconfermata l'esenzione.

La proposta di riconfermare per l'anno 2014 le aliquote in vigore nell'anno precedente è motivata anche dal fatto che la situazione di bilancio dell'Ente consente di mantenere rispetto ad altri comuni invariata l'aliquota di base per le seconde case ed aree fabbricabili.

INTERVIENE il Consigliere capogruppo di minoranza Fabio Gelfi preannunciando, a nome del proprio Gruppo, il voto di astensione sulla determinazione delle aliquote IMU per l'anno 2014, sostenendo che la precedente Amministrazione aveva deliberato, lo scorso anno, le aliquote che vengono oggi riconfermate.

Il Consigliere Gelfi rileva, tuttavia, che due anni fa l'allora minoranza di cui faceva parte il Vice Sindaco si era astenuta in merito all'aumento dell'aliquota IMU sulle prime abitazioni pari allo 0,55%, pertanto questa poteva essere l'occasione per eliminare l'aumento dell'aliquota sulle prime abitazioni e ripristinare l'aliquota base dello 0,4%, se così fosse stato il Gruppo di minoranza avrebbe espresso il proprio voto favorevole.

INTERVIENE il Consigliere capogruppo di minoranza Paolo Troletti preannunciando il proprio voto di astensione sul presente argomento, alla luce della difficile e perdurante condizione di difficoltà in cui si trovano oggi le amministrazioni comunali a causa della pesante crisi economica e finanziaria che morde le famiglie e le imprese. "Vi sono amministrazioni vicine alla nostra che hanno operato scelte diverse, in questo contesto di difficoltà economica la quadratura del bilancio di previsione è al centro delle scelte amministrative, gli amministratori in questo contesto diventano sostanzialmente dei ragionieri"; il Consigliere Troletti auspica che le decisioni che l'Amministrazione si appresta ad assumere nel corso di questo mandato amministrativo, più che dettate da calcoli puramente ragioneristici, siano caratterizzate dal desiderio di far sognare il paese.

INTERVIENE il Vice Sindaco, replicando al Consigliere Gelfi, sostenendo che due anni fa egli aveva espresso le proprie considerazioni anche a nome dell'allora minoranza sull'aumento dell'aliquota IMU

sulle prime abitazioni. Il Vice Sindaco non rileva alcuna incoerenza tra la posizione allora espressa e le decisioni che l'attuale Amministrazione si appresta ad assumere sull'argomento IMU, sostenendo che l'imposta ha un senso e produce i suoi effetti quando colpisce le prime abitazioni di tipo civile, economico, popolare etc.; nel caso specifico l'aliquota prima casa che resta in vigore interessa esclusivamente gli immobili classificati nelle categorie A1, A8 e A9 quindi abitazioni signorili, ville e palazzi di pregio storico ed artistico che per la realtà di Civate sono numericamente esigue.

INTERVIENE il Sindaco sostenendo che la proposta di mantenere invariate per l'anno 2014 le aliquote IMU deliberate nel 2013, è stata condivisa all'unanimità dalla Giunta Comunale e dal Gruppo di maggioranza; è coerente la decisione dell'Amministrazione di far pagare l'IMU nei confronti dei soggetti proprietari di abitazioni di lusso; è giusto che gli immobili di pregio paghino l'imposta nella misura del 5,5 per mille, si tratta di una questione di equità e di giustizia sociale.

INTERVIENE il Consigliere Fabio Gelfi, sostenendo che il suo intervento è relativo ad una questione di principio in merito alla posizione espressa dall'allora minoranza; il Consigliere precisa di non essere il difensore di coloro che posseggono abitazioni di lusso, si sta parlando semplicemente di una questione di principio, visto che i casi di applicazione dell'IMU sulle prime abitazioni sono numericamente pochi.

DOPODICHE'

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione del Vice Sindaco e gli interventi del Sindaco e dei Consiglieri di minoranza Fabio Gelfi e Paolo Troletti;

RICHIAMATO l'art.1, comma 169 della Legge nr.296/2006 (finanziaria 2007) che stabilisce che gli enti locali devono deliberare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e, in caso di mancata adozione della delibera, si intendono prorogate le aliquote dell'anno precedente;

VISTI:

- l'art.8 del D.Lgs. 14/03/2011 nr.23 che prevede l'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (I.M.U.) a decorrere dall'anno 2014 e sostituisce, per la componente immobiliare, l'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

- l'art.13 del D.L. 06/12/2011 nr.201 convertito nella Legge nr.214 del 22.12.2011 che prevede l'istituzione dell'imposta municipale propria anticipata, in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012;

PRESO ATTO che:

- l'art.4, comma 4, del D.L. nr.16/2012 convertito nella Legge nr.44/2012 ha abrogato l'art.77 bis, comma 30 e l'art.77 ter, comma 19 del D.L. nr.112/2008 convertito nella Legge nr.133/2008 e l'art.1, comma 123 della Legge nr.220/2010 riguardanti la sospensione della possibilità di variare le aliquote delle imposte, tasse e contributi da parte di Comuni e Province;
- i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale adottata ai sensi dell'art.52 del D. Lgs. nr.446 del 15.12.1997 possono, ai sensi dell'art.13, commi 6 e 9 del citato D.L. nr.201/2011, aumentare o diminuire le aliquote previste per legge, ed in particolare:
 - a) modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,76% sino a 0,3 punti percentuali, quindi dallo 0,76% all'1,06% (art.13, comma 6 del citato D.L. nr.201/2011);
 - b) aumentare l'aliquota di base dello 0,76% sino a 0,3 punti percentuali, quindi fino all'1,06% per immobili produttivi appartenenti al gruppo catastale "D", fermo restando che è riservato allo Stato il gettito derivante da detti immobili calcolato ad aliquota standard dello 0,76%;
 - c) modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base dello 0,40% per l'abitazione principale e per le relative pertinenze sino a 0,2 punti percentuali, quindi dallo 0,40% allo 0,60% (art.13, comma 7 del D.L. nr.201/2011);
- il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in merito alle suddette facoltà deliberative dei Comuni ha precisato, con la circolare nr.3/DF del 18.05.2012, che tale esercizio deve avvenire nel rispetto delle aliquote minime e massime stabilite dalla legge, fermo restando l'esercizio della potestà regolamentare in merito alla differenziazione delle aliquote nell'ambito della stessa fattispecie impositiva o del gruppo catastale con riferimento alle singole categorie, nel rispetto comunque dei criteri generali di ragionevolezza e non discriminazione;

VISTO l'art.1, comma 380, della Legge nr.228/2012 "Legge di Stabilità 2013" ed in particolare le seguenti disposizioni normative:

- *Lettera a): "è soppressa la riserva allo Stato di cui al comma 11 del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011";*
- *Lettera f): "è riservato allo Stato il gettito dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del citato decreto legge n. 201 del 2011, derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo*

catastale D, calcolato ad aliquota standard dello 0,76% prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13”;

- *Lettera g): “i comuni possono aumentare sino a 0,3 punti percentuali l’aliquota standard dello 0,76 per cento, prevista dal comma 6, primo periodo, del citato articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011 per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D”;*

RILEVATO:

- che è istituito, nel contempo, il Fondo di solidarietà comunale che è alimentato con una quota dell'Imposta Municipale Propria, di spettanza dei Comuni;
- da ultimo il D.L. 8.04.2013 nr.35 recante “Disposizioni urgenti per il pagamento dei debiti scaduti della Pubblica Amministrazione, per il riequilibrio finanziario degli Enti territoriali, nonché in materia di versamento dei tributi locali” prevede, all'art.10, comma 4, punto b) delle modificazioni in relazione alle modalità di invio delle deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni, nonché dei regolamenti dell'imposta municipale propria e alla decorrenza dell'efficacia degli stessi;

VISTA la Legge nr.147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità per l’anno 2014), come modificata dall'art.1, comma 1, lett. a) del D.L. nr.16/2014, convertito dalla Legge nr.68/2014 (che ha aggiunto un periodo all’art.1, comma 677 della medesima Legge nr.147/2013) ed in particolare:

- il comma 640: l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677;
- comma 677: il Comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31.12.2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per lo stesso anno 2014, nella determinazione delle aliquote TASI, possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'art.13, comma 2, del D.L. 6.12.2011 nr.201, convertito con modificazioni dalla Legge 22.12.2011 nr.214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a

quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art.13 del citato D.L. nr.201 del 2011;

- il comma 703: l'istituzione della IUC lascia salva la disciplina per l'applicazione dell'IMU;

CONSIDERATO che:

- ai fini del mantenimento degli equilibri di bilancio e dei saldi utili al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, nonché per garantire i servizi alla cittadinanza, si rende necessario rafforzare la parte relativa alle entrate correnti del bilancio di previsione per l'anno 2014 a finanziamento della spesa corrente;
- occorre tener conto, anche per l'anno 2014, dei tagli operati dal D.L. nr.95/2012 "Spending Review" che hanno pesanti ripercussioni sugli equilibri di bilancio;

RITENUTO opportuno, per le ragioni sopra esposte, determinare le aliquote IMU per l'anno 2014, secondo il prospetto di seguito riportato:

- Aliquota abitazione principale (solo categorie A/1 – A/8 – A/9) per ciascuna delle categorie catastali indicate: **0,55%**;
- Aliquota di base ordinaria per tutte le altre categorie di fabbricati ed aree edificabili: **0,76%**;
- Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: **esente** (ai sensi dell'art. 4, comma 1 ter, Legge 26/04/2012 n. 44 di conversione del D.L. n. 16/2012 in quanto ubicati in Comune montano);
- Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D": **0,86%**;
- le detrazioni per l'applicazione dell' Imposta Municipale Propria stabilite dalla legge nazionale;

VISTI:

- il D.M. 19 dicembre 2013 che ha stabilito, per l'anno 2014, il differimento al 28 febbraio 2014 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali;
- il D.M. 13 febbraio 2014 del Ministro dell'Interno che ha differito al 30 aprile 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;
- il D.M. 29 aprile 2014 del Ministro dell'Interno che ha ulteriormente differito al 31 luglio 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;
- il D.M. 18 luglio 2014 del Ministro dell'Interno che ha ulteriormente differito al 30 settembre 2014 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2014;

VISTO il Decreto Legislativo nr.267/2000 e s.m.i.;

VISTO il parere del Revisore dei Conti dell'ente, acquisito in ottemperanza all'art.239 comma 1, lettera b, numero 7 del D.Lgs. nr.267/2000, così come modificato dal D.L. 10.10.2012 nr.174, convertito nella Legge 7.12.2012 nr.213;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000;

CON voti favorevoli nr.8, astenuti nr.3 (Damiola C., Gelfi, Troletti) espressi nei modi di legge

D E L I B E R A

1. Di determinazione l'aliquota IMU per l'anno 2014 secondo il prospetto di seguito riportato:
 - Aliquota abitazione principale (solo categorie A/1 – A/8 – A/9) per ciascuna delle categorie catastali indicate: **0,55%**;
 - Aliquota di base ordinaria per tutte le altre categorie di fabbricati ed aree edificabili: **0,76%**;
 - Aliquota fabbricati rurali ad uso strumentale: **esente** (ai sensi dell'art. 4, comma 1 ter, Legge 26/04/2012 n. 44 di conversione del D.L. n. 16/2012 in quanto ubicati in Comune montano);
 - Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale "D": **0,86%**;
 - le detrazioni per l'applicazione dell' Imposta Municipale Propria stabilite dalla legge nazionale;
2. Di dare atto che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2014;
3. Di dare atto che tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina del tributo sono contenuti nel Regolamento IMU approvato con propria precedente deliberazione nr.21 del 9.09.2014, dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi di legge;
4. Di delegare il Responsabile dell'Area Economico/Finanziaria a trasmettere, telematicamente, la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art.13, comma 15 del D.L. 6.12.2011 nr.201, convertito nella Legge nr.214 del 22.12.2011 e della nota MEF prot. nr.5343/2012 del 6.04.2012;

5. Di dare atto che, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, l'efficacia della presente deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti della deliberazione stessa retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 16 novembre dell'anno a cui la delibera si riferisce; a tal fine, l'invio deve avvenire entro il precedente 9 novembre; in caso di mancata pubblicazione entro i suindicati termini, le aliquote e la detrazione si intendono prorogate di anno in anno;
6. Di dichiarare, con separata unanime votazione, la presente delibera immediatamente eseguibile;
7. Di dare atto del parere espresso in premessa ai sensi dell'art.49 del D.Lgs.267/2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL PRESIDENTE
Dott.Cirillo Ballardini

IL CONSIGLIERE
Sig. Aldo Damioli

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott.Paolo Scelli

—

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art.124 T.U. 18.08.2000 nr.267)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale che copia del presente verbale viene oggi, 29 settembre 2014, pubblicata all'Albo Pretorio del Comune ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Li, 29.09.2014

Il Segretario Comunale
Dott.Paolo Scelli

—

Copia conforme all'originale.

Il Segretario Comunale
Dott.Paolo Scelli

—

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(Art.134 T.U. 18.08.2000 nr.267)

Si certifica che la su estesa deliberazione non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle sue forme di legge all'Albo Pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva, ai sensi del 3° comma dell'art.134 del T.U. 18.08.2000 nr.267, in data 29 settembre 2014.

Il Segretario Comunale
Dott.Paolo Scelli